



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Relazione di accompagnamento al disegno di legge
“Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”**

1. Il patrimonio culturale e la Regione Sardegna

Il patrimonio culturale della Sardegna rappresenta, e non solo per i sardi, una risorsa di inestimabile valore. L'insieme dei beni culturali e paesaggistici della nostra Isola racconta infatti, in ogni sua manifestazione materiale e immateriale, la storia di un popolo che da tempo immemorabile è stato al crocevia del Mediterraneo, al centro di scambi con i paesi che su quel mare si affacciano; si configura quindi come un tessuto di straordinaria ricchezza, la cui originalità e specificità sono il risultato del sovrapporsi di millenarie stratificazioni e contaminazioni di civiltà e culture.

Perseguire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale della Sardegna è quindi non solo un'esigenza per i suoi abitanti, ma anche un impegno etico e politico prioritario, dal momento che esso costituisce un aspetto importante dell'identità del popolo sardo, e come tale riveste interesse centrale per un'azione di governo che poggi sui fondamenti della specialità e dell'autonomia.

In questa ottica, i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura richiedono una politica di sviluppo che non li consideri come oggetto di azioni settoriali, esclusivamente indirizzate al potenziamento del settore turistico, ma li veda innanzi tutto come emblema della storia e dell'identità dei sardi, come risorse fondamentali da conoscere, salvaguardare e valorizzare, per accrescere la consapevolezza del loro valore e il senso di appartenenza nelle nostre comunità locali.

Queste considerazioni, legate al riconoscimento del valore del patrimonio in relazione alla specialità storico-politica e culturale della Sardegna, sono anche la necessaria premessa di un uso strategico e integrato dei beni culturali, che punti a garantirne la tutela, la valorizzazione e la fruizione nel contesto dello sviluppo locale e regionale, anche attraverso la sperimentazione di un nuovo modello di distretti culturali, rivolto - al di là dell'incremento delle attività turistiche - a incoraggiare la domanda culturale dei residenti e la sua capacità di generare un orientamento del territorio verso l'innovazione e le professioni creative. Per realizzare questa prospettiva, che fa leva sull'intreccio di rapporti esistente tra beni culturali, ambiente, paesaggio, realtà produttive e processi di crescita della conoscenza, è necessario poter disporre di strumenti normativi che consentano di attuare efficacemente anche in questo ambito la *governance* del territorio.

In Sardegna il settore dei beni culturali e degli istituti della cultura non è stato ancora fatto segno di adeguata attenzione: nonostante la sua importanza, è stato finora oggetto soltanto di interventi normativi frammentari e sotto diversi aspetti lacunosi.

L'emanazione di una organica legge sul settore diventa allora un impegno significativo per la XIII legislatura, un passo obbligatorio ed urgente. È indispensabile infatti che la Regione autonoma della Sardegna assuma strumenti normativi e di programmazione che definiscano le funzioni e i compiti regionali e degli Enti locali in materia, assicurino prospettive di sviluppo organico e coordinato all'intero comparto e portino avanti il processo dell'esercizio dell'autonomia anche nell'ambito dei beni culturali. Le

condizioni per il compimento di tale processo, le cui basi furono a suo tempo gettate con gli articoli 3 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975 n. 480 ("Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna") sono ora giuridicamente rafforzate dall'attuazione del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) che all'art. 8 espressamente riconferma, nelle materie disciplinate dal Codice, le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione. Il Codice, inoltre, in molte parti ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1), e nel contempo stabilisce che siano non solo lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione dei beni culturali e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). L'assetto del sistema dei beni culturali, così come si manifesta attraverso il "Codice", apre spazi rilevanti all'iniziativa dell'articolato sistema delle autonomie locali ed alla cooperazione tra Stato e Regioni, ed amplia la sfera di competenze regionali in materia di tutela e valorizzazione, riconoscendo da un lato la stretta relazione dei beni culturali con il loro contesto territoriale, dall'altro l'opportunità dell'integrazione dei diversi attori istituzionali coinvolti nell'esercizio delle funzioni relative.

2. Finalità, obiettivi e strategie del disegno di legge

L'obiettivo del disegno di legge è dunque creare le premesse per una politica dei beni culturali in cui la Regione, insieme agli Enti pubblici territoriali, delinea un sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura volto ad assicurare l'esercizio unitario e coordinato delle funzioni di tutela e valorizzazione e a garantire la fruizione in cooperazione con lo Stato, le Province e i Comuni, con il coinvolgimento delle università, delle istituzioni culturali e dei privati, nonché ad incrementare la qualità dei servizi e delle attività dei musei, delle biblioteche e degli archivi. Ciò anche in attuazione sia degli articoli 3 e 5 del nostro Statuto, che già assegnano alla Regione rispettivamente la potestà legislativa su biblioteche e musei e la facoltà di emanare norme di integrazione e attuazione su antichità e belle arti e nelle altre materie previste da leggi dello Stato, sia dell'art. 4 della Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", che ha affidato alla Regione il compito di costituire una rete di servizi per conservare, catalogare e rendere fruibile il patrimonio culturale sardo attraverso l'emanazione di leggi di settore.

Il disegno di legge, a partire dalla definizione di principi generali ispiratori dell'azione regionale sui beni, gli istituti, i luoghi della cultura indicati all'art. 2 (leale collaborazione, cooperazione, coordinamento e sviluppo della progettualità comune fra soggetti pubblici e privati attivi nel settore, valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali, qualità della progettazione e delle azioni attuative, promozione dell'attività di ricerca e dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura, promozione di un costruttivo rapporto tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza) si propone di rispondere, nel corso dell'articolato, a finalità di natura politico-istituzionale e amministrativo-gestionale.

Dal punto di vista politico-istituzionale, si è tenuto conto dei mutamenti di rilievo intercorsi nel quadro normativo statale con la riforma del Titolo V della Costituzione e con l'entrata in vigore del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

La riforma del Titolo V - frutto di quel processo di decentramento dei poteri e delle funzioni dello Stato in atto ormai da anni, e recentemente fattosi più rapido per l'intensificarsi delle spinte federaliste - ha

rispecchiato l'accresciuta consapevolezza dell'importanza della dimensione "locale" dei beni culturali, segnalando la rilevanza, accanto all'aspetto della tutela del bene, di quelli della sua valorizzazione e fruizione. Ha aperto nuove possibilità per un assetto effettivamente pluralista dei pubblici poteri in questo ambito, col prevedere per le Regioni forme speciali di autonomia (art. 116, c. 3) e intese pattizie di coordinamento tra Stato, Regioni e altri enti territoriali in materia di tutela (art. 118, c. 3). Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ha a sua volta confermato l'impostazione del nuovo Titolo V (artt. 4, 5, 112 e 113).

Tenendo presenti analoghi percorsi già avviati da altre regioni italiane, come la Toscana, il disegno di legge persegue l'ampliamento delle funzioni della Regione da realizzare anche attraverso gli strumenti previsti dalle norme sopraindicate, come patti, intese, accordi che consentano l'attuazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 118 della Costituzione.

La costruzione in Sardegna di un sistema di gestione dei beni culturali pluralista ed integrato, fondato sulla valorizzazione della dimensione territoriale del patrimonio, rappresenta infatti un obiettivo che richiede la massima collaborazione istituzionale: muovendo da questo presupposto, la prospettiva tracciata si propone di creare le condizioni per un'azione sinergica che veda coinvolti accanto alla Regione lo Stato, gli Enti locali, la Conferenza Episcopale, le Università, l'associazionismo culturale e le forze economiche, in un quadro di equilibrata ripartizione di compiti e di responsabilità. L'intento è quello di costruire fra tutti i soggetti interessati, ai diversi livelli, dei processi di condivisione che si traducano in concreti momenti di progettualità e di azione comune. In questo contesto, un ruolo di particolare rilievo è assegnato agli Enti locali, dei quali viene riconosciuta la centralità nello svolgimento delle funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra patrimonio culturale e contesto paesaggistico e territoriale.

Dal punto di vista amministrativo-gestionale, il disegno di legge muove dall'esigenza di regolamentare e migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione del patrimonio culturale e degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone l'organizzazione in sistema e il ruolo di salvaguardia, valorizzazione e conoscenza nei confronti del patrimonio identitario, culturale e ambientale, di agevolare e sostenere la ricerca, anche attraverso scavi archeologici e paleontologici nel territorio della Sardegna, di promuovere e sostenere l'arte contemporanea e di delineare strategie di sviluppo fondate sull'interazione tra beni e attività culturali, ambiente, paesaggio e realtà produttive.

Introduce, inoltre, accanto ai più tradizionali istituti e luoghi della cultura, due tipologie nuove per la Sardegna e particolarmente idonee a valorizzarne il patrimonio culturale: i parchi archeologici e gli ecomusei, che assimilati ai musei possono essere funzionalmente inseriti nell'organizzazione museale regionale.

La creazione di un sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura rappresenta un aspetto rilevante degli interventi previsti. Individuato come lo strumento fondamentale di organizzazione territoriale dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi, il sistema si fonda sulla cooperazione delle strutture, l'incremento della qualità dei servizi, la valorizzazione della professionalità degli operatori, e tende a superare la frammentarietà degli interventi anche attraverso la previsione di una procedura di riconoscimento regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, in base al possesso di requisiti minimi di qualità, e di criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei e biblioteche.

3. Il contesto museale

Nell'ambito museale, l'obiettivo di elevare la qualità dei servizi, per mettere i musei in condizioni di sostenere il confronto con un contesto nazionale e internazionale che diviene sempre più aperto, dinamico e competitivo, si affianca a quello di dare attuazione all'art. 4 della Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 e di adeguare il quadro normativo regionale alle novità introdotte, oltre che dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dal D.M. 10 maggio 2001 ("Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei").

In forza dell'art. 3, Titolo II, dello Statuto, la Regione ha titolarità piena in materia di musei, raccolte museali e siti culturali degli Enti locali, con poteri di indirizzo e di vigilanza; può esercitare inoltre potere sostitutivo in ordine alla tutela nei confronti dei soggetti pubblici e privati detentori di beni locali o di interesse locale, in caso di perdurante inerzia o inadempienza di questi. Queste funzioni, tuttavia, in assenza di norma di settore non sono state esercitate pienamente. La legislazione esistente è infatti per lo più finalizzata ad interventi di mero sostegno finanziario.

Le disposizioni che riguardano direttamente o indirettamente i musei sono:

- L. R. 1/1958, modificata con la L.R. 49/1979, che prevede l'erogazione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di musei;
- L. R. 26/1972, che istituisce a Nuoro l'Istituto Superiore Regionale Etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, conferendogli patrimonio e bilancio propri;
- L. R. 28/1984 e L.R. 11/1988 e successive modificazioni, che finanzia "progetti speciali" finalizzati all'occupazione anche nell'ambito dei beni culturali;
- L. R. 35/1990, che istituisce la Fondazione Costantino Nivola e il relativo museo;
- l'art. 86 della L.R. 6/1992 che prevede la concessione di contributi a enti pubblici ed ecclesiastici e a privati, per interventi di completamento e allestimento di musei di interesse locale e acquisto di attrezzature; l'applicazione della legge (che concerne la concessione di aiuti ed per la quale è in corso di notifica alla UE) è però sospesa da alcuni anni;
- la L. R. 25/1993, che ha trasferito agli Enti locali i fondi destinati ai musei;
- le diverse leggi finanziarie, che erogano di anno in anno ai musei dei fondi, limitati (L. R. 6/1995) al completamento di iniziative già avviate alla data dell'1/6/1993;
- l'art. 38 della L. R. 4/2000, che assegna agli Enti locali contributi per l'affidamento in gestione dei musei e siti culturali a cooperative e società.

Altri strumenti finanziari, nel corso degli anni hanno previsto stanziamenti per in musei: misure del POR, i PIA, il programma LEADER, i PIT e programmi europei come INTERREG.

Come già rilevato, al ruolo di sostegno finanziario non ha però corrisposto una parallela azione di orientamento e indirizzo. Anche in conseguenza di ciò, l'attuale situazione dei musei della Sardegna, pur caratterizzata da una vitalità di fondo che rispecchia un forte investimento identitario da parte delle comunità, registra una serie di problemi.

Le strutture museali, con le aree e i siti culturali, sono oggi nell'Isola circa 180, cifra paragonabile a quella di regioni con risorse e numero di abitanti maggiori. L'incremento quantitativo dell'ultimo decennio, non regolato da una pianificazione a medio e lungo termine né da criteri di equilibrata distribuzione territoriale, ha determinato una diffusa ripetitività dell'offerta culturale e il moltiplicarsi di strutture con scarse risorse e con un numero di utenti insufficiente a garantire la sostenibilità dei relativi progetti museali.

I musei sardi sono in gran maggioranza ancora poco visitati (il 72% delle visite si concentra su 10 strutture) e i visitatori sono in misura preponderante turisti. Il limitato coinvolgimento dei residenti è probabilmente dovuto alla mancanza, nella gran parte dei casi, di una programmazione stabile di iniziative culturali, espositive e didattiche, ostacolata dalla carenza di risorse e di personale specificamente professionalizzato.

Domina quindi un modello di museo-contenitore di cose rare, statico e non dinamico, scarsamente proiettato all'esterno, secondo una visione che appare obsoleta alla luce delle profonde trasformazioni che hanno attraversato il mondo dei musei negli ultimi decenni.

4. Il contesto bibliotecario e archivistico

La Regione Sardegna ha, in base all'art. 3, Titolo II, dello Statuto, competenza primaria sulle biblioteche di ente locale, ma è la sola regione italiana a non aver ancora prodotto una legge organica di settore. La competenza primaria in tema di servizi bibliotecari e documentari sul territorio è esercitata attraverso norme che regolano il sostegno diretto agli Enti Locali e alle loro strutture bibliotecarie (L.R. 64/50), alla cooperazione territoriale e alle istituzioni bibliotecarie private (D.P.R. 348/79, art. 36). A queste vanno aggiunte le competenze trasferite di Soprintendenza ai beni librari (D.P.R. 480/75 art. 11 e art. 12) e l'intervento a favore della gestione delle strutture con affidamento a cooperative da parte degli Enti proprietari (L.R. 4/00, art. 38). In particolare le disposizioni regionali e nazionali di riferimento sulle biblioteche e gli archivi sono:

- L.R. 64/1950, che prevede contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche di Ente Locale;
- D.P.R. 1532/1965 e successive modificazioni concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali e con cui la Soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla Regione autonoma della Sardegna;
- D.P.R. 480/1975 sulle Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, artt. 11 e 12;
- D.P.R. 348/1979 che disciplina le modalità di erogazione di contributi diretti all'attività di cooperazione bibliotecaria territoriale e le istituzioni bibliotecarie private;
- L.R. 28/1984, n. 28 e L. R. 11/1988 e successive modificazioni che finanzia "progetti speciali" finalizzati all'occupazione anche nell'ambito della gestione di biblioteche e archivi;
- Art. 38 della L.R. 4/2000, n. 4 che prevede contributi agli enti locali per l'affidamento in gestione di biblioteche e archivi;

Anche in questo ambito, le norme regionali sono di carattere sostanzialmente finanziario. Tuttavia, a differenza di quanto accade per i musei, la situazione del settore – il cui sviluppo è avvenuto finora anche a seguito del trasferimento dallo Stato alla Regione della Soprintendenza ai beni librari e con la delega di altre funzioni– può dirsi decisamente positiva. La diffusione sul territorio delle strutture e dei servizi bibliotecari, spesso unico presidio culturale nei piccoli centri della Sardegna, arriva al 90% di copertura, con 346 biblioteche aperte al pubblico e funzionanti; generalmente soddisfacenti sono la qualità dei servizi e la professionalità degli operatori. Inoltre è alta, anche qualitativamente, la capacità progettuale del personale e la promozione e partecipazione a progetti regionali, nazionali ed internazionali.

Nell'ambito bibliotecario e nell'ambito archivistico, che nel disegno di legge viene assimilato a quello bibliotecario, l'esigenza è da un lato di attuare un intervento di razionalizzazione legislativa, volto a recepire i principi del Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche del 1994, le Linee guida IFLA/UNESCO per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico del 2001 e le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 23 ottobre 2003 "Linee di politica bibliotecaria per le autonomie"; dall'altro lato, quella di rafforzare il coordinamento a livello regionale e il ruolo degli Enti locali, per consolidare e sviluppare l'esistente dando il massimo impulso ai fattori di servizio agli utenti e all'organizzazione di rete.

5. I parchi archeologici e storici

I parchi archeologici e storici, benché non ancora diffusi in Sardegna, vanno affermandosi in Italia e in Europa in misura sempre maggiore accanto ai musei tradizionali. Essi rappresentano innanzi tutto degli strumenti atti a garantire la salvaguardia e la fruizione dei monumenti e delle aree archeologiche e storiche, attraverso interventi che ne assicurino la tutela e la conservazione o ne promuovano la valorizzazione. In un contesto, come quello sardo, caratterizzato dalla disseminazione dei beni storici e archeologici su vaste aree territoriali, diventa particolarmente importante l'organizzazione territoriale del patrimonio ai fini della sua gestione e valorizzazione.

Il progetto di un parco archeologico o storico-archeologico presuppone inoltre una diversa percezione dell'archeologia, che, invece di limitarla al solo ambito accademico, riesca a metterla a fuoco tutte le potenzialità, riconoscendone l'utilità sociale più ampia. Oggi l'archeologia intrattiene stretti rapporti con un ambito di cruciale interesse per la Sardegna quale è la pianificazione paesaggistica, e con le altre discipline che governano il territorio: le conoscenze archeologiche costituiscono indispensabili premesse agli interventi nel campo della gestione dei suoli, delle politiche edilizie, delle grandi infrastrutture.

Il legame tra ricerca, tutela e valorizzazione, da un lato, e pianificazione paesaggistica, dall'altro, si profila come un importantissimo intreccio in cui l'archeologia, nei suoi aspetti teorici e pratici, svolge un ruolo fondamentale, del quale si sta progressivamente acquistando consapevolezza.

Attraverso i parchi, può quindi emergere una funzione dell'archeologia come scienza capace di incidere nel modo di vivere contemporaneo e di far comprendere più a fondo, per meglio conservarle e utilizzarle, le risorse culturali e paesaggistiche della Sardegna.

I parchi possono allora rappresentare una modalità attraverso cui la Regione e gli Enti locali garantiscono adeguata salvaguardia e gestione, in un'ottica territoriale, del ricchissimo patrimonio storico, archeologico e ambientale della nostra Isola. In essi vengono compresi i complessi monumentali, inclusi i santuari, le chiese campestri, i luoghi di culto, le torri e i sistemi di difesa costiera, edificati anche nel corso di epoche diverse e che con il tempo hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o demoetnoantropologica.

6. Gli ecomusei

Gli ecomusei cominciano anche in Sardegna ad essere oggetto di interesse da parte di amministratori e operatori culturali. L'ecomuseo è infatti espressione complessiva della cultura di un territorio, in cui gli aspetti storici, culturali, ambientali, produttivi si affiancano a quelli sociali e antropologici. Oltre a un ruolo attivo delle amministrazioni locali, svolto in un orizzonte sovracomunale, presuppone un patto con la comunità, intesa come gruppo caratterizzato da un forte coinvolgimento collettivo, dalla condivisione delle responsabilità, dall'intercambiabilità dei ruoli operativi. Alla base dell'ecomuseo è quindi la coscienza identitaria locale, vista sia come dinamica di scoperta delle proprie radici che come progetto consapevole, ispirato ai principi della sostenibilità. Il modello di ecomuseo emergente a livello internazionale individua in proposito due elementi chiave: la valorizzazione condivisa dei territori e il rafforzamento delle reti di relazioni locali, nelle quali l'ecomuseo funge da catalizzatore nella costruzione di capitale sociale. L'ecomuseo contribuisce alla rigenerazione dei centri rurali, facilitando la permanenza dei residenti grazie a nuove opportunità di lavoro, e migliora le capacità di attrazione turistica dei luoghi con l'apertura di edifici ed ambienti di pregio, restaurati secondo i principi dell'edilizia tradizionale, della bioedilizia e del risparmio energetico, e la realizzazione di percorsi nella natura con interventi a basso impatto ambientale. Queste caratteristiche fanno dell'ecomuseo una tipologia museale particolarmente adatta al contesto sardo, specie delle zone interne, e motivano la necessità di regolarne l'istituzione e l'attività mediante lo strumento normativo.

7. L'arte contemporanea

La Sardegna conta sull'attività di un'Accademia di Belle Arti, di alcuni musei di arte contemporanea, con casi di eccellenza, e sulla presenza di numerosi artisti di buon livello. Tuttavia, ove si eccettui l'istituzione della Fondazione Costantino Nivola (L.R. 31 luglio 1990, n. 35), la legislazione regionale non ha finora considerato l'arte contemporanea; più in generale è mancato in questo campo un intervento delle istituzioni programmato e continuativo. Ciò ha contribuito a indebolire ulteriormente un settore penalizzato dall'assenza sul territorio di un forte mercato qualificato e dalla carenza di coordinamento tra operatori, eventi e manifestazioni. In particolare, ha contribuito ad accentuare la situazione di relativo isolamento, e di conseguente svantaggio, in cui la lontananza dai grandi centri espositivi e del mercato pone gli artisti sardi, tagliando fuori l'Isola anche da importanti manifestazioni nazionali.

Si impone quindi la necessità di dedicare una specifica attenzione anche a questo settore, che riveste un duplice significato, in quanto espressione della cultura attuale e in quanto elemento di continuità con le manifestazioni artistiche delle epoche precedenti (ciò che è oggi arte contemporanea sarà domani bene culturale). Nel riconoscere il valore culturale dell'arte contemporanea, sancito recentemente dal "Patto per l'arte contemporanea" sottoscritto dalla Conferenza unificata Stato/Regioni il 27 marzo 2003, e nell'assegnare alla Regione un ruolo attivo di promozione e sostegno nei suoi confronti, indirizzato anche a favorire forme di contatto e di collaborazione con altre realtà regionali e internazionali, il disegno di legge intende porre una premessa al futuro sviluppo del settore.

8. La proposta legislativa

Il disegno di legge getta le basi della politica regionale nei contesti sopra descritti attraverso la definizione di principi, finalità, provvedimenti programmatori e strumenti, volti nel loro insieme a disegnare una strategia coerente. Si riassumono qui i punti principali, che vengono esaminati analiticamente nell'articolato:

- definizione delle funzioni e dei compiti della Regione, delle Province e dei Comuni, al fine di dar corpo al sistema delle autonomie locali. In aderenza alla strategia di riforma della Regione orientata a valorizzare il ruolo degli Enti locali, a questi viene assegnato il compito di programmare e di coordinare nei rispettivi territori l'attività e lo sviluppo degli istituti e dei luoghi della cultura; alle Province è inoltre affidato il compito di erogare la maggior parte dei finanziamenti agli istituti e luoghi della cultura, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Regione e d'intesa con i Comuni singoli o associati;
- introduzione dei Piani annuali provinciali e del Piano Triennale regionale per i beni culturali e gli istituti e luoghi della cultura, due strumenti di programmazione che consentono di regolare e coordinare gli interventi a diversi livelli, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza, di efficacia organizzativa e gestionale;
- creazione di un Sistema museale e di un Sistema bibliotecario regionali, atti a consentire agli istituti e luoghi della cultura della Sardegna la fruizione in forma condivisa dei servizi e delle professionalità essenziali e a coordinarne l'azione sull'intero territorio regionale;
- previsione di standard minimi di qualità del servizio e delle dotazioni, il cui rispetto sarà necessaria premessa al riconoscimento formale degli istituti e dei luoghi della cultura da parte della Regione e della conseguente iscrizione nell'Albo, appositamente istituito, degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna, introduzione di linee di orientamento riguardo ai profili professionali del personale e promozione di iniziative formative per quest'ultimo;
- istituzione di due organismi tecnico-scientifici, l'Osservatorio regionale dei musei e l'Osservatorio regionale delle biblioteche, volti a garantire la concreta partecipazione del

mondo museale e bibliotecario, della cultura e delle istituzioni alle attività di programmazione, e ad assicurare la qualità dei sistemi museale e bibliotecario;

- creazione di un Sistema informativo che possa costituire un efficace strumento per la conoscenza, la promozione e la gestione del patrimonio culturale dell'intera Sardegna e istituzione di un sistema di identità viva che identifichi il patrimonio culturale della Sardegna;
- promozione degli scavi archeologici e paleontologici, d'intesa con gli organismi statali competenti, l'Università e gli istituti di ricerca, allo scopo di accrescere la conoscenza della storia della Sardegna e di incrementare ulteriormente il patrimonio isolano;
- promozione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'arte contemporanea, anche in un orizzonte di scambi internazionali, e sostegno alla ricerca artistica contemporanea, in modo particolare a quella dei giovani.

9. Descrizione dell'articolato

Il disegno di legge è stato elaborato a partire da una ricognizione delle esperienze in materia condotte in diverse situazioni regionali di eccellenza e dal loro confronto con le peculiarità del contesto della Sardegna; in particolare, hanno costituito dei punti di riferimento le esperienze svolte dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dalle Marche e dalla Sicilia. Il disegno di legge è composto da 22 articoli, ripartiti in quattro titoli.

Titolo I - I Principi

E' suddiviso in tre articoli.

L'art. 1 espone le finalità della legge e ne definisce l'oggetto. Le finalità sono individuate nel perseguimento della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della Sardegna, materiale e immateriale, nel sostegno all'integrazione delle relative funzioni e compiti e nel coordinamento dei relativi interventi con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e dello sviluppo sostenibile. Ulteriori finalità sono la promozione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, insieme alla qualità dei relativi servizi e attività, e la valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea, anche attraverso il sostegno alla ricerca artistica e l'incremento del patrimonio pubblico di opere d'arte.

L'art. 2 fissa i principi generali cui si ispira l'intervento della Regione: leale collaborazione, cooperazione e coordinamento dei soggetti pubblici e privati, valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e contesti territoriali, qualità progettuale, promozione della ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura.

L'art. 3 ("Rapporti con lo Stato, gli Enti locali, l'Università, le istituzioni di ricerca e di cultura") prevede le forme di collaborazione istituzionale con lo Stato, da perseguire ai fini dell'ampliamento delle funzioni della Regione riguardo alla tutela, e dell'organizzazione e sviluppo di quelle relative alla valorizzazione e fruizione; definisce inoltre i termini della collaborazione con gli Enti locali e dei rapporti con università e istituti culturali e di ricerca.

Titolo II - Funzioni e programmazione

Determina funzioni e compiti della Regione (art. 4), delle Province (art. 5) e dei Comuni (art. 6) e definisce gli strumenti di programmazione (artt. 7 e 8).

La Regione esercita le funzioni di valorizzazione e tutela dei beni culturali anche in riferimento al D.Lgs. 22 gennaio 2004 e agli strumenti pattizi previsti dalla legislazione statale vigente, nonché le funzioni di indirizzo e di programmazione generale e valutazione.

Sono assegnate alle Province, con il concorso dei Comuni, le funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio sul territorio provinciale; sono inoltre loro attribuite le funzioni di attivazione e sviluppo dei sistemi museali e bibliotecari e quelle di erogazione dei contributi propri e regionali agli istituti e luoghi della cultura in ambito provinciale. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali ed esercitano tutte le funzioni non espressamente indicate dalla legge come di pertinenza dello Stato, della Regione e delle Province. A Regione, Province e Comuni spetta il compito di assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura di cui hanno titolarità o a loro affidati.

Vengono istituiti due strumenti di programmazione:

1. il Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura (art. 7), approvato dalla Regione sentito il parere dell'Osservatorio regionale dei musei e dell'Osservatorio regionale delle biblioteche; il Piano triennale stabilisce gli obiettivi e le priorità per lo sviluppo dei sistemi regionali museali e bibliotecari, fissando tra l'altro gli standard minimi di qualità del servizio e gli standard metodologici per la catalogazione, i profili professionali del personale, i criteri per l'istituzione di nuovi istituti della cultura e definisce la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi nel settore e i criteri per la loro assegnazione.
2. I Piani annuali provinciali (art. 8), approvati dalle Province coerentemente con gli indirizzi fissati dal Piano triennale e in accordo con i Comuni; i piani annuali dettagliano la programmazione della Provincia e dei Comuni nel settore dei beni culturali, con l'indicazione delle risorse destinate ai vari interventi, i criteri e le priorità per la loro attribuzione.

TITOLO III - Istituti e luoghi della cultura

Si articola in tre Capi. I Capi I e II, dedicati rispettivamente al Sistema museale e al Sistema bibliotecario della Sardegna, si aprono rispettivamente con le definizioni di museo, parco archeologico ed ecomuseo (artt. 9, 10 e 11) e di biblioteca ed archivio storico (art. 14), al fine di consentire la collaborazione di tutti gli Enti e soggetti interessati sulla base di concetti condivisi.

Il Capo I, riguardante il Sistema museale della Sardegna, comprende gli articoli dal 9 al 13.

L'art. 9 reca la definizione di museo ed indica i relativi compiti.

La definizione di museo adottata è esemplata nei suoi tratti fondamentali su quella dell'ICOM (International Council of Museums, art. 2, comma 1 dello Statuto dell'Associazione), a sua volta comprensiva di quella del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (quest'ultima omette di citare, accanto alle "finalità di educazione e di studio", quella di "diletto", che si è preferito conservare per il suo significato rilevante anche ai fini del ruolo economico delle istituzioni museali nel quadro dell'offerta turistica). Si è introdotto un esplicito richiamo ai beni "immateriali" allo scopo di sottolineare il ruolo dei musei nei confronti di espressioni culturali quali feste, cerimonie, musica, poesia, saperi alimentari, immaginario popolare ecc.

L'indicazione dei compiti dei musei integra gli aspetti legati alla tutela (conservazione, catalogazione, incremento delle collezioni) con la valorizzazione, la comunicazione, la didattica, lo studio e la ricerca, in un quadro di collaborazione con il territorio in tutte le sue articolazioni, dal contesto ambientale a quello rappresentato dagli altri musei, da quello universitario e dell'associazionismo culturale a quello produttivo e imprenditoriale.

Viene in tal modo delineato un modello di museo attivo e propositivo, capace di dialogare con il proprio ambito di riferimento attraverso proposte espositive, culturali e didattiche continuamente rinnovate. Un'idea di museo volta al superamento del tradizionale modello del "museo-ufficio", fino a questo

momento nettamente prevalente in Sardegna, la cui attività si limita alla conservazione ed esposizione delle proprie raccolte.

Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, la funzione didattica dei musei, che deve essere potenziata al massimo, anche in rapporto con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

L'art. 10 individua il parco archeologico, mutuandone in parte la definizione dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la valorizzazione e la fruizione a fini scientifici, culturali e turistici. Vengono compresi nei parchi i complessi monumentali, e in particolare santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che con il tempo hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o demotnoantropologica. Definisce poi i compiti del parco, prevedendo anche il coordinamento delle sue attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati. L'istituzione dei parchi è condizionata al possesso preliminare di una serie di requisiti (presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche, demotnoantropologiche e naturalistiche, di particolare interesse; coinvolgimento di due o più comuni, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante; elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale) ed affidata ad apposito atto della Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le Soprintendenze competenti, nel quale è individuata la perimetrazione. Viene, inoltre, prevista, una suddivisione per aree (zona archeologica, ambientale e paesaggistica e naturale attrezzata)

L'art. 11 contiene la definizione di ecomuseo e dei suoi compiti e fissa alcuni prerequisiti per l'istituzione degli ecomusei. Benché questa forma museale non sia oggi un elemento caratterizzante della situazione sarda, le è stata dedicata un'attenzione specifica a causa delle sue peculiarità e del rapporto particolarmente diretto che intrattiene con il contesto locale.

L'art. 12, individuando nel Sistema museale regionale lo strumento più idoneo a garantire la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, ne definisce i compiti, le modalità di istituzione e l'articolazione.

Il Sistema si articola in sistemi territoriali e contempla anche la possibilità di istituzione di reti tematiche. Prerequisito per la partecipazione al Sistema è il possesso degli standard minimi di qualità stabiliti dal Piano Triennale. Istituiti in base ad accordi formali di cooperazione tra gli enti, i sistemi museali hanno il compito di coordinare tra loro e col territorio gli istituti e i luoghi associati, di istituire servizi comuni ai musei aderenti, mettendo così a disposizione anche degli istituti più piccoli figure professionali fondamentali quali ad esempio quelle curatoriali e didattiche e realizzando economie di scala. Hanno inoltre il compito di cooperare col sistema informativo regionale assicurando la circolazione delle informazioni e di raccogliere e trasmettere alle Province i dati sui servizi e gli utenti.

L'art. 13 istituisce l'Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico composto da rappresentanti del mondo museale, delle associazioni professionali del settore e degli Enti e istituzioni interessati al servizio museale; l'Osservatorio ha funzione propositiva e consultiva riguardo al Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, e funzione di monitoraggio e controllo della qualità culturale e scientifica del sistema museale regionale.

Il Capo II riguarda il Sistema bibliotecario regionale e comprende gli articoli dal 14 al 16.

L'art. 14 espone definizioni e compiti delle biblioteche e degli archivi, ponendo come elementi fondanti di queste strutture permanenti l'accesso all'informazione in funzione degli utenti, lo sviluppo dei servizi, la cooperazione e l'orientamento alla multiculturalità.

La Regione, nel rispetto dei principi del Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche del 1994, ritenuti ormai acquisiti dalla comunità scientifica internazionale, individua nelle biblioteche pubbliche di ente locale le strutture preposte all'erogazione dei servizi a garanzia del diritto primario di tutti i cittadini al libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione. Le biblioteche, mediante personale professionalmente qualificato, assolvono ai compiti di raccolta, aggiornamento, conservazione e organizzazione del materiale informativo su qualsiasi supporto, promuovendo presso la comunità di riferimento tutti i servizi bibliotecari erogati. Oltre ai servizi di base, quali la consultazione, il prestito e l'informazione bibliografica, le biblioteche si attivano per fornire servizi bibliotecari e informativi estesi, spesso rivolti a fasce di utenti svantaggiati, a cominciare dai non vedenti e dagli ipovedenti.

Negli archivi storici di ente locale si individuano le strutture preposte alla raccolta, conservazione e fruizione della documentazione storica della comunità locale. Vengono equiparati alle biblioteche e agli archivi storici tutti i centri di documentazione e informazione comunque denominati.

L'art. 15 definisce il Sistema bibliotecario della Sardegna come organizzazione di rete articolata in sistemi bibliotecari territoriali, passando poi alla descrizione dei sistemi bibliotecari territoriali, aggregazioni di biblioteche che costituiscono lo strumento di attuazione della cooperazione bibliotecaria; tra i loro compiti, particolare rilevanza hanno l'organizzazione dei servizi e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, la condivisione dei cataloghi e il prestito interbibliotecario.

Con l'art. 16 viene istituito l'Osservatorio regionale delle biblioteche, con composizione e finalità analoghe, relativamente all'ambito bibliotecario, a quelle dell'Osservatorio regionale dei musei.

Il Capo III definisce alcuni strumenti per il funzionamento dei sistemi museale e bibliotecario della Sardegna.

L'art. 17 istituisce il Sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, strumento conoscitivo fondamentale per la gestione del territorio e per il conseguimento degli obiettivi della tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, così come per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca. Il Sistema informativo consente l'integrazione in un unico ambito e la valorizzazione del patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio, favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli Enti locali, le Università e altri istituti culturali e di ricerca, i soggetti privati interessati; costituisce inoltre il punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e documentazione del patrimonio culturale sardo.

Viene istituito anche un sistema di identità visiva del patrimonio culturale della Sardegna, destinato a connotare ai fini di comunicazione e promozione i beni culturali e paesaggistici sardi.

L'art. 18 istituisce l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, che individua le strutture che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione in base al possesso di requisiti minimi di qualità.

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

L'art. 19 autorizza gli interventi finanziari previsti dalla legge.

L'art. 20 è costituito dalla norma finanziaria.

L'art. 21 abroga le precedenti norme rilevanti ai fini dell'argomento della legge.

L'art. 22 consente il completamento ai sensi delle norme di riferimento preesistenti dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.